SECONDO PASSO

PER APPROFONDIRE

Discernimento e istituzione

dalla Nota della Conferenza episcopale italiana

Ogni ministero istituito possiede una connotazione vocazionale: «è il Signore che suscita i ministeri nella comunità e per la comunità» (Premesse CEI al Rito di istituzione, n. 2). Il servizio nella Chiesa non si configura come una professione, né come una carica onorifica: si tratta piuttosto di assimilare i tratti del Maestro, che è non è venuto per essere servito ma per servire (cfr. Mc 10,45).

Le comunità con i loro presbiteri presentano i candidati, i quali saranno istituiti dal Vescovo dopo un tempo di adeguato accompagnamento e formazione da parte di una équipe di esperti. Il Vescovo infatti in primo luogo riconosce tale vocazione e ne valuta l'utilità per un servizio determinato all'interno della realtà ecclesiale locale; in un secondo tempo li istituisce con il rito liturgico proprio; infine, con un atto giuridico, conferisce il mandato per quel ministero specifico.

Ai ministeri istituiti di Lettore, Accolito e Catechista possono accedere uomini e donne che manifestano la loro disponibilità, secondo i seguenti criteri di discernimento: siano persone di profonda fede, formati alla Parola di Dio, umanamente maturi, attivamente partecipi alla vita della comunità cristiana, capaci di instaurare relazioni fraterne, in grado di comunicare la fede sia con l'esempio che con la parola, e riconosciuti tali dalla comunità, nelle forme e nei modi che il Vescovo riterrà opportuni.

Al termine della fase di discernimento vocazionale e di formazione di base, il/la candidato/ a viene istituito/a con il rito liturgico previsto dal Pontificale Romano. Il Signore chiama chiunque è istituito in uno di questi ministeri a mettere a disposizione tutto se stesso, «stabiliter» (can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico), per l'edificazione dei fratelli.
Come afferma la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel caso dei Catechisti istituiti, «definire tale ministero come stabile, oltre ad esprimere il fatto che nella Chiesa esso è "stabilmente" presente, significa anche affermare che i laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere istituiti in modo stabile (come i Lettori e gli Accoliti) al ministero di Catechista: ciò avviene mediante il Rito di istituzione che, pertanto, non può essere ripetuto» (Lettera ai presidenti delle Conferenze dei Vescovi sul Rito di istituzione dei Catechisti, n. 3). Il rito liturgico mostra così non solo che il Pastore riconosce nel candidato una vocazione ad un servizio ecclesiale, ma che l'intera comunità è lieta di accogliere e sostenere il nuovo ministro nella sua missione. I ministri istituiti si inseriscono così a pieno titolo nel grembo della Chiesa locale, da cui sono generati a servizio del popolo di Dio.

Per quanto riguarda l'età dell'ammissione, la Conferenza episcopale italiana regolamenta solo l'età minima con il limite di 25 anni.

Il mandato per l'esercizio concreto del ministero viene conferito per un primo periodo di cinque anni, seguito da una verifica compiuta dal Vescovo insieme con un'équipe preposta a questo. Alla luce di tale verifica si potrà rinnovare il mandato per l'esercizio del ministero, tenendo conto del cambiamento delle condizioni di vita del ministro istituito e delle esigenze ecclesiali in continuo mutamento.